

COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA (VR)

AREA CONTABILE
Settore Programmazione Finanziaria

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022-2024

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118) prevede, a partire dall'esercizio finanziario 2016, la stesura di una nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

La nota integrativa, il cui contenuto minimo viene indicato al comma 5 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, ha lo scopo di arricchire il bilancio di previsione mediante informazioni ed integrazioni di dati quantitativi o esplicativi al fine di renderne maggiormente chiara e comprensiva la lettura.

Il contenuto minimo, in particolare, deve indicare:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- d) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito (negativo) e con le risorse disponibili;
- e) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- f) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- g) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- h) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- i) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- j) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Gli strumenti di programmazione

Il bilancio di previsione è stato redatto sulla base delle linee strategiche ed operative approvate nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e adeguato sulla base dei dati contabili effettivi del bilancio di previsione 2022/2024 di cui questa nota è parte integrante.

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con deliberazione di giunta comunale n. 83 del 29/07/2021 e presentato al Consiglio comunale con deliberazione n. 47 del 21/10/2021 è stato aggiornato

ed adeguato sulla base dei dati contabili effettivi del bilancio di previsione 2022/2024, per essere successivamente approvato con il bilancio di previsione da parte del competente organo consiliare, come previsto dall'articolo 170 del D.Lgs. n. 267/2000.

Tale documento costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente, nonché il presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024.

Il DUP, predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato dalla programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni, si compone di due sezioni:

- la Sezione Strategica (SeS), che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo del Sindaco e quindi fino a maggio/giugno 2024;
- la Sezione Operativa (SeO), il cui arco temporale coincide con quello del bilancio di previsione e quindi fino al 31/12/2024.

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all'art. 46 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua gli indirizzi strategici dell'ente.

La Sezione Operativa che riveste un carattere generale, di contenuto programmatico, costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione ed è strutturata in due parti fondamentali:

- Parte 1 della Sezione Operativa che individua, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento del Documento Unico di Programmazione ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2 della Sezione Operativa che analizza:
 - la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il triennio 2022/2024
 - il programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2022/2024
 - il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari anni 2022/2024
 - il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023.

Linee programmatiche di bilancio a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19

Sussiste ancora grande incertezza sulle entrate da iscrivere nel Bilancio di Previsione 2022-2024, per effetto delle conseguenze della pandemia da Covid-19 e delle ripercussioni sul sistema economico.

A fronte di probabili minori entrate dovute al particolare periodo storico che al momento risulta ancora incerto, e che pertanto potrebbe determinare la necessità di applicare minori imposte, tasse e tariffe e prevedere maggiori spese, risulta difficile iscrivere trasferimenti da parte dello Stato in quanto i Decreti Legge vigenti in materia hanno previsto ristori per il solo esercizio finanziario 2020 e in minor entità per il 2021.

In fase di predisposizione del Bilancio di Previsione dunque si delineano due ipotesi: da un lato l'iscrizione in bilancio delle medesime risorse, in termini di ammontare e stime di gettito, ante pandemia, che quindi non tengono conto degli effetti sulle entrate dell'emergenza da Covid-19; dall'altro ogni possibile stima delle riduzioni di gettito che necessariamente dovrebbero trovare contropartita in risorse sostitutive, attualmente al vaglio del Parlamento. Il legislatore aveva previsto la possibilità di spendere il fondo funzioni fondamentali e gli altri ristori di spesa per le finalità per cui sono stati concessi solamente fino al 31 dicembre 2021. Data che attualmente corrisponde con la fine dello stato di emergenza. Impossibile, tuttavia, immaginare che gli effetti finanziari legati all'emergenza Covid possano esaurirsi alla fine del 2021.

In tale difficile contesto, al fine della redazione del Bilancio di Previsione 2022-2024, si è tenuto conto delle indicazioni degli esperti di finanza locale, prevedendo di mantenere sostanzialmente inalterate le previsioni di gettito delle entrate tributarie rispetto ai dati storici, e quindi i conseguenti compatibili livelli di spesa avanzate dai vari servizi, previsioni che verranno opportunamente adeguate anche in considerazione di nuovi eventuali ristori e trasferimenti compensativi che lo Stato potrebbe mettere a disposizione degli enti locali in vista anche della altamente probabile proroga dello stato emergenziale. Pertanto in tale ipotesi gli stanziamenti di bilancio dovranno far fronte, sicuramente nella prima parte del

2022, alle esigenze derivanti dal particolare periodo di emergenza da Covid-19 qualora fosse prorogato.

I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni

Di seguito vengono evidenziati i criteri di formulazione delle previsioni relative al triennio, distintamente per la parte entrata e per la parte spesa.

Nell'illustrare le entrate, si premette che, al momento di stesura della presente relazione, non è ancora stata approvata la Legge di bilancio 2022/2024 e non sono stati resi noti i trasferimenti statali a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale né le somme che saranno trattenute sull'IMU di spettanza del Comune a titolo di quota di cofinanziamento del predetto Fondo. Sono stati pertanto inseriti i dati relativi alle assegnazioni/trattenute del 2021 in attesa di conoscere i dati effettivi, adeguando conseguentemente gli eventuali scostamenti mediante apposite variazioni di bilancio.

Le entrate

DESCRIZIONE TRIBUTO / ENTRATA	IMPORTO BILANCIO DI PREVISIONE 2022	Criteri di calcolo
IMU	Euro 3.570.000,00	<p>Trattandosi di entrate riscosse per auto-liquidazione, l'importo è stato calcolato con riferimento sia al gettito riscosso per il 2021, sia alla proiezione su base annua delle effettive riscossioni riferite alla rata di acconto 2021 (scaduta il 16/06/2021) con riscontro sui versamenti effettuati con gli F24, i dati inseriti nell'apposito programma in dotazione al Servizio Tributi denominato "TRIBOX" ed i dati riscossi in banca opportunamente rielaborati sulla base dei versamenti riferibili all'anno 2021.</p> <p>Il predetto calcolo risulta l'unico possibile non essendo ancora stata riscossa la rata a saldo (scadente il 16/12/2021) e non disponendo pertanto del dato che sarà inserito nel rendiconto di gestione 2021. Va inoltre evidenziato che sul dato IMU risultano detratti Euro 678.626,03 corrispondenti alla trattenuta statale operata nel 2021 sulle spettanze comunali a titolo di quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale 2021. Alla data di redazione del presente provvedimento non si dispone del dato 2022.</p>
TARI	Euro 1.927.000,00	<p>Come dall'analisi dei costi predisposta dal Servizio Ecologia.</p> <p>Si evidenzia che l'importo del piano finanziario presunto è comprensivo dell'addizionale provinciale 5% e della quota a carico utente per il "verde"; a bilancio di previsione 2022/2024 è riportato il dato al netto del 5%.</p>
Accertamenti IMU	Euro 410.000,00	<p>Il calcolo è stato fatto sulla base degli avvisi di accertamento che si prevede di emettere nel corso del 2022 in relazione sia ad aree edificabili sia a fabbricati.</p>

Accertamenti TASI	Euro 50.000,00	Il calcolo è stato fatto sulla base degli avvisi di accertamento che si prevede di emettere nel corso del 2022 in relazione ai fabbricati.
CANONE UNICO PER OCCUPAZIONE SUOLO ED ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	Euro 257.000,00	La previsione di entrata è stata effettuata con il supporto del concessionario sulla base di quanto incassato negli anni precedenti e sulla base dell'incassato 2021 ridimensionato per effetto dell'attuale dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Tassa di soggiorno	Euro 50.000,00	Trattasi di imposta di recente istituzione (a partire dall'anno 2021) per la quale la previsione di entrata risulta di difficile quantificazione anche per le conseguenze dell'attuale emergenza sanitaria da Covid-19. Le tariffe approvate con deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 18/11/2021 sono state determinate sulla base dell'analisi della situazione socio-economica del territorio e con raffronto ai comuni limitrofi.
Addizionale comunale IRPEF	Euro 2.060.000,00	In base al nuovo principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. A/2 4/2 D.Lgs. n. 118/2011), gli Enti locali possono accertare l'addizionale comunale IRPEF per un importo pari a quello accertato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e comunque non superiore alla somma degli incassi dell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno di imposta. L'importo inserito a bilancio, pari alla previsione iniziale anno 2020 risulta coerente con quanto sopra riportato.
Sanzioni per violazione del codice della strada	Euro 280.000,00	I proventi da sanzioni amministrative da codice della strada sono previsti, per il triennio 2022/2024, in € 280.000,00. Il 50% dei proventi, pari ad € 140.000,00, è stato destinato agli interventi di spesa di cui alle finalità previste dall'art. 208, comma 4, del codice della strada, così come modificato dall'art. 40 delle Legge 29/07/10 n. 120. In particolare € 37.000,00 per gli interventi di cui allo stesso articolo lettera a), € 70.100,00 per gli interventi di cui alla lett. b) e per una somma di euro 35.000,00 per gli interventi di cui alla lett. c).

Fondo di solidarietà comunale e Fondo sviluppo investimenti

Il Fondo di solidarietà comunale è finalizzato ad assicurare un'equa distribuzione delle risorse ai comuni, con funzioni sia di compensazione delle risorse attribuite in passato sia di perequazione, in un'ottica di progressivo abbandono della spesa storica.

L'applicazione di criteri di riparto di tipo perequativo nella distribuzione delle risorse, basati sulla differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard, è iniziata nel 2015 con l'assegnazione di quote via via crescenti del Fondo, in previsione del raggiungimento del 100% della perequazione nell'anno 2021.

Tale progressione è stata, tuttavia, sospesa nell'anno 2019, con la legge di bilancio per il 2019. Da ultimo, con il D.L. n. 124 del 2019, si è giunti alla definizione di un percorso molto più graduale di applicazione del meccanismo perequativo, con un incremento costante della quota percentuale del Fondo da distribuire tra i comuni su base perequativa del 5 per cento annuo. L'entrata a regime del sistema, con il raggiungimento del 100% della perequazione, è prevista nell'anno 2030.

A seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19, il D.L. n. 34 del 2020 (c.d. rilancio) ha previsto l'istituzione di un Fondo destinato ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020, e successivamente rifinanziato di 1,67 miliardi per il 2020 dal D.L. n. 104/2020 e di ulteriori 500 milioni per il 2021 dalla legge di bilancio per 2021.

Il Fondo di solidarietà comunale costituisce il fondo per il finanziamento dei comuni anche con finalità di perequazione e viene alimentato con una quota del gettito IMU di spettanza dei comuni stessi.

Esso è stato istituito in sostituzione del Fondo sperimentale di riequilibrio comunale, previsto dal D.lgs. del 14 marzo 2011, n. 23, di attuazione del federalismo municipale, dall'articolo 1, comma 380, della legge del 24 dicembre 2012, n. 228 (stabilità 2013) in ragione della nuova disciplina dell'imposta municipale propria (IMU) introdotta dalla suddetta legge, che ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo destinato allo Stato, nell'ambito di un intervento volto al consolidamento dei conti pubblici nell'emergenza finanziaria determinatasi negli ultimi due mesi dell'anno 2011.

La dotazione annuale del Fondo è definita per legge ed è in parte assicurata, come detto, attraverso una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, che in esso confluisce annualmente.

La ripartizione delle risorse avviene tramite lo strumento dei fabbisogni standard, introdotti con il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, costituiscono i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione la norma definisce una serie di elementi da utilizzare e ne affida l'attuazione alla Soluzioni per il Sistema Economico – SOSE Spa.

Il Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. b), della L. 228/2012 e successive modifiche ed integrazioni, è iscritto nel Bilancio 2022/2024 nella quantificazione provvisoria di € 1.147.625,40 per l'anno 2022, € 1.147.625,40 per l'anno 2023 ed € 1.147.625,40 per l'anno 2024.

TARI

Per quanto riguarda la TARI, è da evidenziare che l'autorità di regolazione di energia reti e ambiente (ARERA) con deliberazione n. 443/2019, ha approvato il nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) entrato in vigore dal 2020. Molte sono le novità apportate rispetto al previgente e peraltro non del tutto codificato sistema di costruzione dei piani finanziari, novità che hanno senz'altro il pregio di dettare regole precise e uniformi su tutto il territorio nazionale, oggi caratterizzato da situazioni estremamente variegata per quanto attiene all'organizzazione del servizio integrato dei rifiuti.

Inoltre in data 03.08.2021 ARERA ha emanato la Delibera 363/2021/R/Rif con la quale ha introdotto il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti MTR-2 che, pur confermando l'impostazione generale che ha definito il MTR circa i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e investimento, ha sviluppato un orizzonte temporale quadriennale, per cui le entrate tariffarie verranno ora determinate con riferimento alle annualità 2022 – 2025. In aggiunta a questa prima evidente variazione, il succitato provvedimento individua poi un'altra serie di novità che necessitano di un adeguamento e di un approfondimento da parte degli operatori che si occupano della predisposizione dei Piani Finanziari difficilmente compatibile con la tempistica dell'approvazione del bilancio degli enti locali. Va infatti rammentato che, secondo le disposizioni del testo unico degli enti locali, la deliberazione delle tariffe TARI rappresenta un allegato obbligatorio al bilancio di previsione il quale, a sua volta, presuppone l'approvazione del Piano Economico Finanziario (articolo 1, comma 183, legge 147/2013).

La disciplina della procedura di approvazione del Piano Economico Finanziario e delle tariffe è uno degli

aspetti che merita un chiarimento.

Per l'anno 2020 l'amministrazione, considerata la scadenza del 31/12/2019 per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, nelle more dell'approvazione delle nuove tariffe elaborate sulla base del nuovo Piano Economico Finanziario elaborato con il metodo ARERA, ha confermato per il 2020 le tariffe approvate per la TARI 2019.

Infatti l'articolo 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha previsto che per l'anno 2020, in deroga all'art. 1, commi 654 e 683, della legge 27/12/2013, n.147, il Comune potesse approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31/12/2020 alla determinazione ed alla approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potesse essere ripartito in tre anni a decorrere dall'anno 2021. Per l'anno 2021 il Piano Economico Finanziario è stato approvato dal Consiglio di Bacino Verona Nord in data 09.06.2021 e le relative tariffe sono state approvate dal Comune di Negrar di Valpolicella con deliberazione n. 19 in data 24.06.2021, entro i termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2021.

In considerazione che il PEF 2022 di ARERA non sarà pronto prima della primavera 2022, l'Amministrazione comunale ha ritenuto di confermare in via provvisoria le tariffe TARI 2021.

Premesso che la *Legge di bilancio* relativa all'esercizio finanziario 2022 non è ancora stata approvata alla data di stesura del presente documento, il Comune di Negrar di Valpolicella conferma tutte le aliquote relative ai tributi locali così come applicate nell'esercizio finanziario 2021, in quanto condizione necessaria per la copertura delle spese correnti ed il rispetto degli equilibri generali di bilancio.

Si evidenzia che non risulta in ogni caso possibile prendere in considerazione ulteriori ed eventuali modifiche normative che non abbiano ancora trovato approvazione. Nel caso in cui intervenisse una diversa regolamentazione statale sarà possibile intervenire entro i termini di proroga del bilancio di previsione secondo quanto stabilito dall'articolo 1 comma 169 della Legge n. 296/2006.

Si precisa inoltre che, per conseguire il necessario pareggio di parte corrente e secondo quanto consentito dal comma 460 dell'articolo 1 della Legge n. 232/2016, è stato necessario utilizzare una parte dei proventi da "oneri di urbanizzazione", ovvero dei proventi da permessi a costruire e dalle sanzioni in materia edilizia previste dal D.P.R. n. 380/2001, nella seguente misura:

anno 2022	anno 2023	anno 2024
Euro 172.900,00	Euro 172.900,00	Euro 172.900,00

Le spese

Per quanto riguarda le **spese correnti**, le previsioni sono state formulate sulla base:

- dei contratti in essere (mutui, personale, utenze, altri contratti di servizio quali rifiuti, pulizie, illuminazione pubblica, ecc.);
- delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali;
- delle richieste formulate dai vari responsabili, opportunamente riviste alla luce delle risorse disponibili e delle scelte dell'amministrazione effettuate in relazione agli obiettivi indicati nel DUP.

La struttura del nuovo bilancio armonizzato della parte spesa è ripartita in missioni/ programmi / titoli / macroaggregati.

SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO			
	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
Redditi da lavoro dipendente	2.649.897,00	2.650.242,00	2.662.362,00
Imposte e tasse a carico dell'Ente	292.876,00	292.726,00	294.576,00
Acquisto di beni e servizi	5.516.004,65	5.488.605,73	5.522.342,73
Trasferimenti correnti	1.333.757,62	1.334.932,35	1.355.221,85
Interessi passivi	307.936,67	267.576,92	225.516,17
Rimborsi e poste correttive delle entrate	27.620,00	27.120,00	27.120,00
Altre spese correnti	919.493,45	924.968,40	928.968,40
TOTALE	11.047.585,39	10.986.171,40	11.016.107,15

Si evidenzia che l'applicazione del criterio della competenza potenziata, in base al quale le spese connesse alle acquisizioni di beni e servizi sono imputate all'esercizio nelle quali esse sono completamente adempiute, ha comportato l'abbandono del criterio della spesa storica.

Redditi da lavoro dipendente

La Giunta Comunale, nella medesima seduta di Giunta, ha approvato la proposta di deliberazione n. 147 del 12/11/2021, il programma del fabbisogno triennale del personale per il triennio 2022/2024.

Nel medesimo provvedimento si attesta che lo stesso è improntato al rispetto dei limiti delle spese del personale così come imposto dalla normativa vigente in materia.

Le previsioni di bilancio tengono conto, per il personale in servizio, del fabbisogno previsto per il triennio.

Imposte e tasse a carico dell'Ente

La relativa spesa risulta esposta nella tabella di cui sopra.

Acquisto di beni e servizi

I budget di spesa affidati ai Responsabili di struttura vengono confermati e/o aggiornati con riferimento a quanto previsto nella programmazione del triennio di riferimento. Le previsioni di spesa sono tali da garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi.

Trasferimenti correnti

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, siano essi privati cittadini che associazioni.

Interessi passivi, oneri finanziari e quote capitale ammortamento mutui e prestiti

Non vi sono spese per ammortamento di nuovi mutui nell'anno 2022 e seguenti del Bilancio di previsione 2022/2024.

La spesa complessiva per l'ammortamento dei mutui in essere è prevista sulla base dei relativi piani di ammortamento ed è espressa nella tabella di cui sopra.

Le quote capitale iscritte a bilancio, sono pari a complessivi € 1.042.243,72 per l'anno 2022, € 1.083.940,32 per l'anno 2023 ed € 1.127.370,90 per l'anno 2024.

Rimborso e poste correttive delle entrate

In questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, rimborsi e trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.

Altre spese correnti

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati. Sono altresì ricompresi i fondi di parte corrente (fondo di riserva, fondo crediti di dubbia esigibilità, fondo per indennità di fine mandato del Sindaco, fondo rinnovi contrattuali, fondo innovazione, fondo accantonamento per estinzione anticipata mutui, ecc.) descritti a seguire nella presente nota.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità rappresenta un accantonamento di risorse che gli enti devono stanziare nel bilancio di previsione al fine di limitare la capacità di spesa alle entrate effettivamente esigibili e che

giungono a riscossione, garantendo in questo modo gli equilibri di bilancio. Il principio contabile della contabilità finanziaria armonizzata prevede i criteri di quantificazione delle somme da accantonare a FCDE. Il principio contabile, modificato dalla legge n. 190/2014, prevede, per i primi esercizi di applicazione, la possibilità di accantonare a bilancio di previsione solo una quota, diversa per anno, normativamente stabilita. La percentuale di accantonamento minimo obbligatorio è attualmente pari al 100% a decorrere dall'anno 2021.

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2022/2024 è evidenziata, per singola tipologia di entrata, nei prospetti allegati al bilancio. Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate relativamente al quinquennio precedente e secondo quanto precisato nella FAQ 25/2017 Arconet.

I calcoli sono stati effettuati applicando il metodo della media semplice.

In merito alle entrate per le quali calcolare il Fondo, il principio contabile demanda al responsabile finanziario l'individuazione di quelle per le quali si ritiene di procedere all'accantonamento a tale fondo.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti. Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è incluso nella missione 20 programma 2.

Al Bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato con il metodo della media semplice, secondo gli importi seguenti iscritti al capitolo di spesa 997:

anno 2022 € 525.423,40;

anno 2023 € 525.423,40;

anno 2024 € 525.423,40.

Fondo di riserva e di cassa

Il Fondo di riserva, secondo gli importi seguenti di competenza, rientra nelle percentuali previste dall'articolo 166 comma 1 del D.Lgs. 167/200 (min. 0,3% e max. 2% delle spese correnti iscritte in bilancio), ed è pari a:

€ 75.525,05 per l'anno 2022;

€ 81.000,00 per l'anno 2023;

€ 85.000,00 per l'anno 2024.

Non facendo l'ente ricorso all'anticipazione di tesoriera non è necessario incrementare del 50% la quota d'obbligo, la cui metà dovrà essere comunque riservata a spese non prevedibili.

E' stato altresì stanziato a bilancio un fondo per le sole esigenze di cassa dell'E.F. 2021 per un importo pari ad euro 150.000,00.

Altri fondi per spese potenziali

Al Titolo I della Spesa sono iscritti:

- il Fondo rinnovi contrattuali per € 29.395,00 per 1 triennio 2022/2024, quantificato secondo le anticipazioni della relazione tecnica alla Legge di Bilancio;
- il Fondo indennità di fine mandato del Sindaco quantificato in € 3.026,00, compresa Irap;

Entrate e spese non ricorrenti

Nel bilancio di previsione sono allocate le seguenti entrate e spese aventi carattere non ripetitivo:

Cap.	Art.	ENTRATE NON RICORRENTI*	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
70		TASSE PER AMMISSIONE A CONCORSI PUBBLICI	810,00	810,00	810,00
26	1	ACCERTAMENTI T.A.S.I.	50.000,00	50.000,00	50.000,00
303		RIMBORSO PER SPESE ELETTORALI (CAP. 830/1)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
303	1	RIMBORSO PER SPESE ELETTORALI - PER ACQUISTI VARI	12.000,00	12.000,00	12.000,00
303	2	RIMBORSO PER SPESE ELETTORALI - PER ORE STRAORDINARIE DIPENDENTI	38.000,00	38.000,00	38.000,00
303	3	RIMBORSO PER SPESE ELETTORALI (PRESTAZIONI DI SERVIZIO - MANUTENZIONI)	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		TOTALE	133.810,00	133.810,00	133.810,00

Cap.	Art.	SPESE NON RICORRENTI	Previsione 2022	Previsione 2023	Previsione 2024
35		SPESE ELETTORALI (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
399		SPESE PER TRANSAZIONI	13.000,00	13.000,00	13.000,00
822		ACQUISTO BENI PER ELEZIONI	4.000,00	4.000,00	4.000,00
830		COMPENSI AL PERSONALE PER LAVORO STRAORDINARIO - ELETTORALE	30.000,00	30.000,00	30.000,00
830	1	PRESTAZIONI VARIE PER ELEZIONI	30.000,00	30.000,00	30.000,00
830	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI A CARICO DELL'ENTE SU STRAORDINARIO ELETTORALE	6.000,00	6.000,00	6.000,00
830	3	VERSAMENTO IRAP SU STRAORDINARIO ELETTORALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2027	1	PRESTAZIONI DI SERVIZIO PER ELEZIONI - UFFICIO TECNICO	14.500,00	14.500,00	14.500,00
		TOTALE	101.500,00	101.500,00	101.500,00

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente e dei relativi utilizzi

Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 in data 29/04/2021, ed ammonta ad € 5.257.358,87, di cui parte disponibile per € 554.951,76, ed è comprensivo dei fondi obbligatori per legge e per la cui composizione si rinvia al relativo prospetto dimostrativo.

Sulla base degli utilizzi dell'avanzo di amministrazione disposti nel corso del 2021 e dell'andamento della gestione, il risultato presunto di amministrazione viene riportato nell'apposito prospetto del bilancio di previsione finanziario 2022/2024 redatto ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del D.Lgs. n. 118/2011, al Bilancio di Previsione per l'annualità 2022 non può essere applicata la quota libera dell'avanzo di amministrazione, in attesa degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui. Il principio contabile relativo alla contabilità finanziaria prevede che,

fermo restando il prioritario utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione ai provvedimenti di salvaguardia degli equilibri, "La quota libera del risultato di amministrazione può essere utilizzata con il bilancio di previsione o con provvedimento di variazione di bilancio, solo a seguito dell'approvazione del rendiconto, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio (per gli enti locali previsti dall'articolo 193 del TUEL) ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- per il finanziamento di spese di investimento;
- per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- per l'estinzione anticipata dei prestiti".

Le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. La quota del risultato di amministrazione destinata agli investimenti è costituita dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, mentre le quote vincolate sono costituite da tutte le entrate che in base alla legge o ai principi contabili devono essere finalizzate a specifiche tipologie di spesa.

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2021	5.257.358,87
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2021	3.803.707,78
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2021	13.698.560,39
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2021	15.109.381,49
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2021	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2021	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2021 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2022	7.650.245,55
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2021	3.067.032,22
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2021	6.410.398,63
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2021	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2021 ⁽¹⁾	7.319,12
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	4.299.560,02
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2021 ⁽⁴⁾	2.570.340,59
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2021 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	101.700,00
	Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	605.614,05
	B) Totale parte accantonata	3.277.654,64
Parte vincolata		
	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	430.000,00
	Vincoli derivanti da trasferimenti	119.780,96
	Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
	Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	Altri vincoli	0,00
	C) Totale parte vincolata	549.780,96
Parte destinata agli investimenti		
	D) Totale destinata a investimenti	74.850,62
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	397.273,80
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾

3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2021	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Il risultato presunto può essere suscettibile di variazioni fino alla definitiva approvazione del rendiconto di gestione. Nel bilancio di previsione 2022/2024 non sono state previste spese finanziate con il risultato di amministrazione presunto 2021.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati mediante l'impiego delle risorse disponibili

Il programma triennale dei lavori pubblici 2022/2024, unitamente all'elenco annuale 2022, è stato adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 125 del 18/11/2021 pubblicata per 30 giorni in attesa di eventuali osservazioni.

Il suddetto programma verrà approvato nella stessa seduta di Consiglio comunale di approvazione del bilancio di previsione.

Nel triennio 2022/2024 sono previste spese di investimento così suddivise:

Tipologia	anno 2022	anno 2023	anno 2024
Totale spese di investimento	999.918,62	910.100,00	1.149.500,00
Impegni reimputati fin. da FPV		-	-
Impegni reimputati fin. da accertamento	-	-	-
Totale spese di investimento	999.918,62	910.100,00	1.149.500,00

Tali spese sono finanziate con:

Convenzione urbanistica	158.900,00		
Alienazioni patrimoniali	17.250,00		
Accordo da contratto Consip			
Contributo proroga accordi pubblico / privato - piano interventi	26.000,00	32.000,00	
Contributo da Comuni			
Contributo Regionale			
Contributo Statale	81.349,50		
Oneri di urbanizzazione	797.500,00	970.000,00	1.212.400,00
Piano degli interventi			
Sanzioni per danno ambientale	60.000,00	60.000,00	90.000,00
Proventi da sanzioni del codice della strada -polizia locale			
Proventi trasformazioni diritti di superficie in proprietà	5.000,00	1.000,00	
Totale entrate per fin. Investimenti	1.145.999,50	1.063.000,00	1.302.400,00
Entrate correnti vincolate a investimenti da Codice della strada	19.500,00	20.000,00	20.000,00
Entrate da oneri di urbanizzazione destinate a spese correnti	- 172.900,00	- 172.900,00	- 172.900,00
Entrata da impegni FPV	7.319,12		
TOTALE Tit. IV Entrate in conto capitale	999.918,62	910.100,00	1.149.500,00

Parte dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 sono iscritte a bilancio di previsione 2022/2024 per il finanziamento di spesa di parte corrente nel rispetto delle disposizioni di cui alle Leggi 11 dicembre 2016, n. 232 e L. 27 dicembre 1997 n° 449 art. 49, comma 7 e successive modificazioni.

Equilibrio di parte capitale

La parte in conto capitale del bilancio (titolo ") presenta il seguente equilibrio:

**BILANCIO DI PREVISIONE
EQUILIBRI DI BILANCIO
(solo per gli Enti locali) ⁽¹⁾
2022 - 2023 - 2024**

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	COMPETENZA ANNO 2024
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)	0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	7.319,12	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)	1.145.999,50	1.063.000,00	1.302.400,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	172.900,00	172.900,00	172.900,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	19.500,00	20.000,00	20.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	999.918,62 0,00	910.100,00 0,00	1.149.500,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00

Cronoprogramma di spesa degli investimenti – Fondo Pluriennale Vincolato

Il fondo pluriennale vincolato FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate e destinate al finanziamento di obbligazioni passive già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo pluriennale vincolato". L'FPV ha proprio lo scopo di far convivere l'imputazione della spesa secondo questo

principio (competenza potenziata) e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine.

Nella fase di predisposizione del bilancio è stato inserito, per l'anno 2022, l'importo di € 7.319,12 quale FPV a finanziamento delle spese in conto capitale ed €0,00 (zero) quale FPV a finanziamento delle spese in parte corrente in quanto non ancora determinati alla data di stesura della presente nota.

Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendano anche investimenti ancora in corso di definizione, specificare le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi programmi.

Non risultano presenti cause che hanno reso impossibile individuare il cronoprogramma degli investimenti; le spese per opere pubbliche sono state imputate alle varie annualità del bilancio preventivo sulla base della crono-programmazione dei vari interventi da parte del competente Settore Servizi pubblici.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Non risultano garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti o di altri soggetti, pubblici o privati ai sensi delle norme vigenti.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

Non sono stati attivati e attualmente presenti contratti relativi a strumenti di finanza derivata e/o contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale

In occasione della redazione del bilancio consolidato relativo all'anno 2020, sono state aggiornate le quote di partecipazione prese in considerazione ai fini della definizione del G.A.P. (Gruppo Amministrazione Pubblica) e del perimetro di consolidamento. Si precisa che i bilanci consuntivi degli Enti, Organismi strumentali e Società partecipate e controllate sono consultabili sul proprio sito internet come da allegato alla deliberazione di bilancio in approvazione. A seguire si riepilogano le partecipazioni possedute.

• **CONSIGLIO DI BACINO VERONESE (ex A.T.O. VERONESE) – ente strumentale partecipato - quota 1,89%.**

Il Consiglio di Bacino Veronese, cui sono state trasferite le competenze dapprima in capo all'Autorità d'Ambito Veronese, è un ente pubblico che ha il compito di governare il Servizio Idrico Integrato su 97 Comuni della Provincia di Verona.

• **ACQUE VERONESI S.C.A R.L. - società partecipata direttamente a totale capitale pubblico - quota 2,22%.**

Acque Veronesi S.C.A R.L. è la società consortile *in house* interamente composta da soci pubblici che si occupa del Servizio Idrico Integrato su mandato del Consiglio di Bacino Veronese (ex A.T.O. Veronese).

• **CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI – consorzio - quota 3,76%.**

Il consorzio è dotato di propria autonomia e personalità giuridica e coordina le attività di turismo sociale di 40 Comuni consorziati della Provincia di Verona. Lo statuto consortile precisa che le finalità dell'ente sono quelle di agire quale organismo di gestione e coordinamento delle iniziative, dei programmi e dei servizi rivolti soprattutto ad anziani, minori e disabili per l'effettuazione di soggiorni climatici.

Con deliberazione di Consiglio Comunale N. 33 del 23/07/2020 è stato approvato il recesso del Comune di Negrar di Valpolicella dal Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici a far data dal 01/01/2021.

• **CONSIGLIO DI BACINO VERONA NORD - ente strumentale partecipato – quota 4,18%.**

il Consiglio di Bacino Verona Nord è stato costituito, così come previsto dalla L.R. n. 52/2012, con la funzione principale di organizzare e controllare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i Comuni aderenti al bacino. Appartengono al Consiglio di Bacino Verona Nord 58 Comuni della Provincia di Verona per quasi 418.000 abitanti (residenti) e oltre 235.000 utenze servite, tra domestiche (famiglie) e non domestiche (attività commerciali).

• **CONSORZIO DI BACINO VERONA DUE DEL QUADRILATERO - consorzio – quota 3,704%.**

Il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, costituito ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, è dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia gestionale, imprenditoriale, funzionale ed organizzativa. Il Consorzio di Bacino Verona Due del Quadrilatero, assume la qualifica di Autorità d'Ambito Provvisoria, ai sensi della Legge Regionale Veneta 21/01/2000 n° 3. Allo stesso sono attribuite le competenze di cui all'art. 14 della medesima Legge, ovvero funzioni di organizzazione, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani.

Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio

Il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per gli anni considerati nel bilancio di previsione, è nullo.

Superamento regole del Patto di Stabilità Interno

A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione le disposizioni inerenti il patto di stabilità. Sono fatti salvi gli effetti connessi ai patti orizzontali regionali dell'anno 2016 (gli enti che hanno concesso spazi godranno di un beneficio pari al 50% nei due anni successivi, gli enti che hanno richiesto ed ottenuto spazi dovranno peggiorare i propri obiettivi per un importo pari al 50% degli spazi ottenuti nei due anni).

Pareggio del bilancio

A decorrere dal 2019, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 1-bis, della Legge ordinaria rafforzata 24/12/2012 n. 243, come modificata dalla Legge ordinaria rafforzata del 12/08/2016 n. 164, si prevede quanto segue:

- i Bilanci dei Comuni sono in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;
- le entrate finali sono quelle iscrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, e 5 dello schema di bilancio previsto dal Decreto Legislativo 23/06/2011 n. 118;
- le spese finali sono quelle iscrivibili ai titoli 1, 2, e 3 del medesimo schema di bilancio;
- a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Ai sensi dell'articolo 1, commi da 819 a 826, compresi, della Legge n. 145 del 2018 (Legge di bilancio per il 2019) si prevede che gli obiettivi di finanza pubblica dei Comuni consistono nel rispetto delle disposizioni di cui al Titolo I del Decreto Legislativo n. 118 del 2011 e della parte contabile del Testo Unico degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Con circolare n. 5/2020 la RGS ha chiarito che il rispetto dei vincoli di finanza pubblica verrà verificato direttamente dal Ministero e il singolo Ente non avrà alcun tipo di onere a proprio carico.

Negrar di Valpolicella, 24 novembre 2021